

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Campania – Napoli: I Sezione, 23 ottobre 1985, n. 537.

La Commissione elettorale circondariale, deliberando nella seconda adunanza (terzo comma dell'art. 33 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570), non esercita l'autotutela, in quanto le osservazioni esaminate dopo la prima riunione non hanno carattere di opposizione vero e proprio perché ancora interne al procedimento di formazione dell'atto conclusivo.

Omissis. – 10) – Nei confronti della decisione della commissione elettorale del 22 aprile 1985, si deduce ancora che sarebbe mancata una valutazione circa l'esercizio di autotutela e che un potere in tal senso mancherebbe, essendovi stata una decisione, a seguito di opposizione.

Sul primo punto, è agevole osservare che una motivazione sullo specifico pubblico interesse da tutelare è richiesta quando, a causa del decorso del tempo, vi siano interessi consolidati, che vengono lesi dal provvedimento di autotutela.

Ma quando questo segue immediatamente il provvedimento illegittimo, il ripristino della legalità violata è sufficiente a giustificare l'esercizio dei poteri di autotutela.

Sotto il secondo profilo, si osserva che la censura avrebbe un suo pregio, qualora la decisione della commissione fosse resa, secondo la progettazione, in opposizione.

Ma l'opposizione, come ricorso amministrativo, presuppone l'esistenza di un provvedimento che già abbia una sua efficacia esterna.

Per contro, nel procedimento di cui agli artt. 32 e 33 T.U. 16 maggio 1960 n. 570, la definitiva decisione della commissione è resa soltanto nella seconda adunanza. Per conseguenza le osservazioni esaminate dopo la prima adunanza non hanno carattere di opposizione in senso proprio, inserendosi nel procedimento di formazione dell'atto, e non influiscono sulla successiva possibilità di una sua modificazione.

Omissis.